

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione**

---

### **Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2008**

dell'11 ottobre 2007

---

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.

#### **Primo adeguamento**

Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2008, tutte le rendite il cui versamento è iniziato nel corso dell'anno 2004. Il tasso d'adeguamento è del 3,0 per cento.

#### **Adeguamenti successivi**

Gli adeguamenti successivi devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 di questa ordinanza contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Per il 1° gennaio 2008 non è effettuato *alcun* adeguamento.

11 ottobre 2007

Ufficio federale delle assicurazioni sociali